



Comprensorio Alpino CA3

Provincia di Brescia Media Vallecamonica

REGOLAMENTO APPROVATO COME DA VERBALE DI COMITATO N. 1 DEL 04/02/2019

Breno 31/01/2019

Premessa

Vista la deliberazione n° XI / 1019, seduta del 17/12/2018 della Giunta Regionale della Lombardia
avente per oggetto :

**DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEL CINGHIALE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA
ATTUAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE N. 19/2017
"GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE E RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI"**

Preso atto che

il territorio ricadente nel comparto del comprensorio di caccia CA3 è stato classificato da Regione Lombardia "Area non vocata per la presenza della specie Cinghiale" e pertanto non sono consentite le forme di caccia collettive (braccata, battuta, ecc.) ma esclusivamente la caccia di selezione, fatto salvo esclusivamente in forma di controllo la girata con un solo cane Limiere, così come descritto nell'allegato A della delibera sopra citata, e recepito integralmente nel presente regolamento.

Il Comprensorio Alpino di caccia CA3

Intende dotarsi del seguente regolamento per la caccia al cinghiale sul territorio di propria competenza

REGOLAMENTO PER LA CACCIA AL CINGHIALE NEL CA3

Art. 1) La caccia al Cinghiale nel territorio del Comprensorio Alpino CA3 è consentita esclusivamente in forma di Selezione ed esclusivamente da postazioni fisse preventivamente concordate con il Comprensorio.

Art. 2) Periodi di caccia : la caccia di selezione al cinghiale è consentita da 1° di giugno al 31 di gennaio (fatto salvo diverse disposizioni contenute nel decreto attuativo stagionale emesso da UTR) nei seguenti giorni :

- a) Dal 1° di giugno al 31 agosto e dal 1° di dicembre al 31 gennaio per cinque giorni settimanali ad esclusione del martedì e del venerdì.
- b) Dal 1° di settembre al 31 novembre esclusivamente nei giorni di Lunedì, Giovedì e Sabato.

Art. 3)

a) Le tempistiche e gli orari per la caccia di selezione attualmente sono quelli dettati dall'attuale legislazione vigente, tuttavia l'allegato A alla delibera di cui sopra prevede :

Stralcio dall'allegato A : "Un periodo più esteso, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla Legge 157/92 (come previsto dall'art. 11 – quaterdecies, comma 5, della Legge 2 dicembre 2005 n. 248), per la caccia individuale selettiva, a seguito di parere ISPRA, che può avere, indicativamente, una durata fino a 12 mesi in relazione alle criticità locali emerse durante la programmazione delle attività."

b) Pertanto ulteriori indicazioni gestionali potranno essere inserite nel calendario venatorio Regionale o nel decreto attuativo stagionale di UTR.

Art. 4) La caccia al Cinghiale è consentita esclusivamente con fucile a canna rigata e con ottica montata.

Art. 5) La caccia al Cinghiale è consentita esclusivamente ai cacciatori che abbiano conseguito l'abilitazione al prelievo degli ungulati compreso il cinghiale in forma selettiva e che abbiano aderito alla forma di caccia al cinghiale in forma esclusiva o in forma aggiuntiva ad altra specializzazione con la seguente disposizione :
I cacciatori che ha scelto la forma di caccia esclusiva agli ungulati potranno cacciare il cinghiale su tutto il territorio del CA3 mentre i cacciatori che hanno scelto una forma di caccia diversa ed hanno scelto il cinghiale come caccia aggiuntiva potranno cacciare il cinghiale in tutto il comparto "B" mentre nel comparto "A" solo fino alla quota altimetrica di 1600 metri.

Art. 6) Postazioni di caccia:

- a) Ogni cacciatore potrà allestire al massimo cinque postazione fisse di caccia, le stesse sono del cacciatore che le ha allestite e registrate e non potranno essere occupate o utilizzate da altri se non dietro specifica autorizzazione comunicata al comprensorio dal soggetto che le ha realizzate e registrate.
- b) Le postazioni dovranno essere comunicate, registrate e concordate con il Comprensorio, l'ubicazione sul territorio dovrà avvenire con coordinate GPS.
- c) È consentita la pasturazione con granaglie nel raggio di 150 metri massimo dalla postazione stessa previa autorizzazione.
- d) È consentito al cacciatore di allontanarsi con il fucile dalla postazione fissa entro il raggio massimo di 150 metri dalla stessa, unicamente per finire un animale eventualmente ferito o per controllare l'esito di un eventuale colpo incerto.
- e) Sarà cura del comprensorio allestire un apposita cartografia ove identificare le postazioni previa autorizzazione .
- f) Le postazioni potranno essere allestite in modalità sopraelevata (altana) o anche ricavate a terra (bassana) purchè abbiano i requisiti minimi per consentire la posizione seduta e in parte occultata del cacciatore ed essere dotate degli appoggi minimi necessari per il tiro di precisione.

- g) Sono da preferire le postazioni sopraelevate perché più sicure in quanto garantiscono in caso di errore di tiro di fermare i proiettili in brevissimo spazio/tempo nel terreno.
- h) Le postazioni non dovranno essere posizionate a meno di 300 metri l'una dall'altra anche se dello stesso cacciatore, inoltre dovranno essere rispettate tutte le regole di legge inerenti le distanze dalle strade, abitazioni, ferrovie, costruzioni agricole e capanni fissi di caccia, inoltre la linea di tiro non dovrà essere indirizzata verso un'altra postazione.
- i) Per la realizzazione delle postazioni fisse di caccia si renderà necessario ottenere il consenso del proprietario/conducente del fondo o del Comune (se necessario) in caso di territorio demaniale.

Art. 7) Nella caccia di selezione al cinghiale non è consentito l'utilizzo di nessun tipo di cane, fatto salvo per il recupero di animali feriti, dove è consentito l'uso di cani da traccia/sangue regolarmente abilitati e condotti da operatori altrettanto abilitati, il tutto come indicato nelle normative vigenti in materia per il recupero degli ungulati feriti.

Art. 8) Il cacciatore nelle proprie postazioni potrà ospitare al massimo un cacciatore purchè abbia conseguito l'abilitazione al prelievo degli ungulati compreso il cinghiale in forma selettiva e che abbia aderito alla forma di caccia al cinghiale in forma esclusiva o in forma aggiuntiva ad altra specializzazione. È altresì concesso ospitare un accompagnatore abilitato senza l'ausilio di fucile.

Art. 9) Il cacciatore la sera prima dell'uscita dovrà comunicare via "SMS" o "WhatsApp" al responsabile della Vigilanza Venatoria (Polizia Provinciale) ed al Presidente del Comprensorio : Il nome e il cognome, la data, l'ora, ed il numero della postazione che intende usare per la caccia al cinghiale, comunicando inoltre anche i nominativi di un eventuale ospite o accompagnatore che sarà presente nella postazione.

Art. 10) In caso di prelievo il cacciatore dopo aver recuperato il capo dovrà : immediatamente segnare sul tesserino venatorio regionale e sul tesserino aggiuntivo del comprensorio l'abbattimento avvenuto ed apporre sull'animale la fascetta inamovibile consegnatagli dal comprensorio.
Inoltre dovrà comunicare via "SMS" o "WhatsApp" al responsabile della Vigilanza Venatoria (Polizia Provinciale) ed al Presidente del Comprensorio l'avvenuto abbattimento.
La carcassa del cinghiale abbattuto dovrà tassativamente e nel più breve tempo possibile essere conferita al C.L.S. (centro di lavorazione selvaggina) che verrà indicato dal comprensorio affinché vengano espletate le analisi e i controlli di legge da parte del Servizio Veterinario dell'ATS.

Art. 11) Entro 24 ore dall'abbattimento il cacciatore dovrà far pervenire presso la sede del comprensorio la relativa scheda di abbattimento debitamente compilata in tutte le sue parti, in quell'occasione il cacciatore a seconda della disponibilità dettata dal piano di abbattimento potrà richiedere al comprensorio una fascetta aggiuntiva per continuare la caccia al cinghiale.

Art. 12) Per quanto sopra non espressamente indicato per la caccia di selezione al cinghiale valgono le disposizioni del regolamento per il prelievo degli ungulati approvato dal comprensorio in data 12/04/2018 come da Verbale di Comitato n. 4 del 12/04/2018.



Comprensorio Alpino CA3

Provincia di Brescia media Vallecamonica

Breno li. _____

Prot. n° _____

Richiesta di autorizzazione postazione fissa per la caccia di selezione al Cinghiale

IL Sottoscritto : _____ Nato a : _____
il _____ Residente a _____ in Via _____
Porto d'Armi n° _____ Tesserino aggiuntivo per la caccia al Cinghiale n° _____

Chiede

Di poter registrare le seguenti postazioni fisse :

- 1) Comune _____ Località _____ Altitudine _____
Coordinate G.P.S. Latitudine _____ Longitudine _____
- 2) Comune _____ Località _____ Altitudine _____
Coordinate G.P.S. Latitudine _____ Longitudine _____
- 3) Comune _____ Località _____ Altitudine _____
Coordinate G.P.S. Latitudine _____ Longitudine _____
- 4) Comune _____ Località _____ Altitudine _____
Coordinate G.P.S. Latitudine _____ Longitudine _____
- 5) Comune _____ Località _____ Altitudine _____
Coordinate G.P.S. Latitudine _____ Longitudine _____

Firma
Il Cacciatore

Per autorizzazione
Il Presidente del CA3

Comprensorio Alpino di Caccia CA3 Media Valle Camonica, Piazza Alpini 5 Breno 25043 (Brescia)

Uffici : Tel. 0364/321181 – 345/7878464 – Presidente Cell. : 335/8246906

e-mail : comprensorioc3@gmail.com – presidenteca3@gmail.com – modesto.pessognelli@gmail.com